



# CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

**DECRETO N. 13 DEL 20/03/2020**

**OGGETTO:** EMERGENZA CORONAVIRUS PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. D.P.C.M. 11.03.2020. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1, COMMA 1, PUNTO 6) E DEL D.L. 17 MARZO 2020

*IL VICE SINDACO*

*in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;*

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per una durata di 6 mesi dalla data di emanazione del provvedimento;

Visti,

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13 con il quale sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato,

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto,

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- Visto in ultimo il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 che qui integralmente si richiama con specifico riferimento alle principali norme di interesse degli enti locali;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'8.03.2020 e n. 5 del del 09.03.2020 recanti misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna

Vista altresì la Nota esplicativa all'ordinanza RAS n. 5 per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 e il territorio regionale della Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni succitate ed in particolare all'art. 1, comma 1, punto 6) del DPCM 11.03.2020 secondo cui "le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

Vista la Direttiva del 25 febbraio 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020";

Viste,

- la Circolare del 4 marzo 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- la Circolare del 12 marzo 2020, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

Preso atto che il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1,

- che l'Amministrazione Comunale intende contribuire attivamente al rallentamento della diffusione del virus adottando misure organizzative che limitino gli spostamenti dei dipendenti che in relazione alla propria condizione lavorativa possono svolgere le stesse attività presso la propria abitazione;
- che le richiamate Circolari della Funzione Pubblica, non riguardano i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza

- epidemiologica in atto;
- che il periodo attuale di emergenza sanitaria impone l'adozione di misure organizzative che consentano momenti conciliativi fra il lavoro e sfera privata dei dipendenti;
  - che risulta necessario assicurare la continuità nella fornitura dei servizi essenziali affidati al Comune anche attraverso l'attivazione del lavoro agile;
  - **che risulta altresì necessario individuare, in osservanza del** D.P.C.M. in 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza", oltre che dare disposizioni in merito alle principali norme di interesse degli enti locali di cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18;

Considerato che:

- in data 19 marzo si è tenuta una riunione operativa con i dirigenti e con le posizioni organizzative del Comune, tendente a chiarire e ,per conseguenza, organizzare ogni azione utile connessa all'emergenza epidemiologica da COVID -19, alla luce della normativa in essere e anche delle ulteriori misure adottate con decreto legge n.18 del 17.3.2020;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.50 e 51 del 10.3.2020 ; n.55 del 13.3.2020 e n. 57 del 18.3.2020 che qui integralmente si richiamano, con le quali in merito all'emergenza in commento sono state adottate le relative misure organizzative in materia rispettivamente : all'istituzione del servizio temporaneo di pronta reperibilità; alla sperimentazione del lavoro agile; all'individuazione delle attività indifferibili da svolgere durante il periodo emergenziale; alla modifica della delibera 51 citata, mediante approvazione di apposita direttiva per la sperimentazione del lavoro agile;

Ritenuto di dover conferire con il presente provvedimento ulteriori disposizioni, alla luce del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 più volte citato;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

### **Decreta**

1. La conferma della chiusura al pubblico degli uffici comunali con rinvio di tutte le riunioni, sopralluoghi, colloqui ecc. salvo la loro assoluta indifferibilità;
2. Per questioni di assoluta necessità, urgenti ed indifferibili i cittadini/utenti dovranno contattare gli uffici comunali telefonicamente o mediante posta elettronica ed eventualmente, nei casi di effettiva ed assoluta necessità, chiedere un appuntamento con il personale interessato;
3. Vengano assicurate da parte degli uffici comunali le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19;
4. Vengono individuate quali attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale dipendente, le attività di seguito indicate con un presidio che preveda la presenza di almeno un dipendente, anche a rotazione, per ciascun ufficio per i seguenti servizi:
  - - Attività della protezione civile;
  - - Attività della polizia locale;
  - - Attività dello stato civile e anagrafe;
  - - Servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
  - - Attività urgenti dei servizi sociali;
  - - Attività del protocollo comunale;

- o - Attività urgenti dei servizi finanziari;
- o - Attività finalizzate agli acquisti connessi all'emergenza in oggetto;
- o - Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
- o - Servizio assistenza organi istituzionali
- o - Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici , oltre che di verifica e controllo della raccolta rifiuti resa dall'Unione dei Comuni "Alta Gallura";
- o - Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi e degli impianti pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.

dette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in modo da limitare i contatti interpersonali;

i Dirigenti e le posizioni organizzative dell'Ente individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate; tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli che effettuano progetti di lavoro domiciliare ("lavoro agile" o "smart working" in forma semplificata ai sensi art.87, commi 1 e 2 D.L.18/2020)), saranno collocati **in ferie d'ufficio. La limitazione della presenza negli uffici deve essere attivata secondo le disposizioni di cui all'art.87 comma 3 del D.L.N.18/2020,**

5. Per le prestazioni lavorative non incluse tra le "attività indifferibili da rendere in presenza" , ove possibile, si dispone che vengano svolte in modalità di lavoro agile. A tal fine, i dirigenti provvedono a dare esecuzione al presente decreto riducendo la forza lavoro di impiego dei dipendenti privilegiando la concessione delle ferie nonchè, ove utile e produttivo, il lavoro agile, assicurando nei casi di assenza fisica di personale un servizio di ricezione telefonica degli utenti attivo in orario di apertura al pubblico in lavoro agile anche a rotazione;
6. Che le prestazioni lavorative non incluse tra le attività indifferibili da rendere in presenza . vengano svolte dal personale per il quale non sussistono i presupposti tecnici per il lavoro agile, e nei giorni in cui non è assente per fruizione di ferie o altri tipi di congedo, garantendo la distanza richiesta dai Decreti presidenziali tra il personale in servizio. Dovranno pertanto essere rinviate, ove possibile, tutte le attività che necessitano di essere effettuate in collaborazione con altri colleghi;
7. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 1, punto 6) del DPCM 11.03.2020 ed all'art. 1, comma 1, lett. e) e comma 2), lett. r) il personale che non è di presidio, è invitato a fruire con decorrenza immediata di giornate di ferie, con priorità per le ferie degli anni precedenti, ore di recupero o congedi parentali nelle forme e nei modi declinati dal decreto legge n.18 citato;
8. I Dirigenti e Responsabili di servizio valuteranno altresì la necessità di individuare ulteriori attività la cui interruzione potrebbe compromettere il buon esito di importanti procedure amministrative e/o assolvimento di adempimenti obbligatori non prorogabili, e/o causare disservizi all'utenza, sempre e comunque salvaguardando il principio del contenimento della presenza in servizio del personale dipendente;
9. Che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato a tutto il personale dipendente ed alla Giunta comunale;
10. Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale e all'albo pretorio per dieci giorni.

Dalla residenza municipale Lì 20/03/2020

IL VICE SINDACO  
**(Giovanni Antonio Addis)**

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005*